



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 140 DEL 10.12.2018

OGGETTO: Chiusura tratti di strada di Via Lungomare per causa maltempo

IL SINDACO

- Premesso che:
- in data 09.12.2018 l'intero territorio del Comune di Amantea è stato interessato da copiose precipitazioni atmosferiche e forti raffiche di vento con conseguenti sensibili disagi;
- a causa di tali condizioni meteorologiche avverse e delle forti mareggiate le onde continuano ancora oggi a riversarsi sulla Via Lungomare portando sulla stessa detriti e sabbia, con grave pregiudizio per la circolazione veicolare e per l'incolumità delle persone;
- visto che si rende opportuno adottare tutti quei provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica;
- Visto l'art. 54 del D.lgs 267/2000;

ORDINA

la Chiusura con effetto immediato e fino al venir meno delle condizioni meteorologiche avverse ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi, di Via Lungomare del Comune di Amantea nei tratti qui di seguito specificati:

- Dal pubblico esercizio denominato Lido Azzurro fino alla Baracca Pescatori lato Nord divieto di transito veicolare;
- Dal pubblico esercizio denominato il Sombrero fino alla fine del Lungomare lato Sud divieto di transito veicolare;

Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Personale della Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza e della relativa sorveglianza.

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA:

1. SARÀ RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE PRESSO L'ALBO PRETORIO MUNICIPALE
2. SARÀ INSERITA SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.AMANTEA.CS.IT ;

SARÀ TRASMESSA AI SEGUENTI DESTINATARI:

- a) alla Stazione Carabinieri di Amantea;
- b) alla Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
- ☉☉ alla Delegazione di Spiaggia di Amantea;
- ☉☉ all'ASP ex n° 1 Distretto di Amantea;
- ☉☉

per quanto di loro competenza



Al	25 DIC. 2018
Città di Amantea (Provincia di Cosenza)	
Pubblicazione all'Albo Pretorio	
N° Reg.	887
Dal	10 DIC. 2018

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.

Il Sindaco
Dott. Mario Pizzino